



# Sostanze e prodotti chimici

## Situazione

9.1

Quello delle sostanze pericolose per l'ambiente è uno dei settori dove la scarsità delle risorse umane ha imposto una selezione dei temi d'affrontare secondo criteri rigidi di urgenza e priorità. Gli interventi della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo sono stati sviluppati in base a tre principi: l'elevata tossicità per le persone, l'ecotossicità e la persistenza nell'ambiente (che spesso favorisce processi di bioaccumulo con nuova messa in pericolo della salute delle persone) e il largo impiego.

Tra i temi di maggiori attualità si possono annoverare l'amianto, i biocidi, le sostanze e i prodotti clorurati, le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o che sono a effetto serra (in particolare i prodotti refrigeranti), i diserbanti, i concimi e i fanghi degli impianti di depurazione consortili, i prodotti detergenti e di pulizia.

La Confederazione ha varato una nuova legge sulle sostanze chimiche (LPChim del 15 dicembre 2000) e un relativo pacchetto di ordinanze, entrato in vigore nel 2005, e che ha per scopo anche l'armonizzazione delle disposizioni svizzere con quelle dell'Unione Europea. I pilastri del nuovo ordinamento legislativo rimangono la qualità chimica delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti forniti, l'identificazione dei pericoli attraverso le diciture delle etichette e delle schede dei dati di sicurezza, la competenza professionale e un apporto moderato all'ambiente. L'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), in vigore dal 1° agosto 2005, regola la fornitura, il commercio e l'uso di particolari sostanze o prodotti pericolosi per l'ambiente in vari settori.

Le modalità operative per l'applicazione delle nuove disposizioni a livello cantonale sono state ridefinite come proposto nel Messaggio governativo numero 5905 del 20 marzo 2007 e hanno portato a scegliere la centralizzazione delle competenze presso la SPAAS, dato che a livello federale è stata promossa l'integrazione degli aspetti sanitari e di quelli ambientali nei diversi testi di legge.

## Indirizzi e obiettivi

9.2

Pilastri della nuova normativa federale sono la responsabilità diretta del produttore, del fornitore e dell'utilizzatore di prodotti chimici. Questa maggiore responsabilità degli utilizzatori e maggiore libertà del mercato esigono un'adeguata formazione, in particolare sulle sostanze più critiche, un elevato livello di informazione e il controllo.

La mancata applicazione dei disposti della LPChim comporterebbe rischi a corto/medio/lungo termine per la salute pubblica e per l'ambiente come pure una concorrenza sleale dal profilo commerciale particolarmente acuta in un Cantone di confine come il nostro. Di conseguenza gli indirizzi cantonali consistono nell'applicazione sistematica e rigorosa delle disposizioni federali.

< I liquidi per produrre il ghiaccio, se dispersi, sono pericolosi per l'ambiente

## Misure operative

Le seguenti 5 nuove misure riprendono le attività proposte nel cap. 2.1 del Messaggio 5905<sup>41</sup>, che sono: 1. Coordinamento, 2. Ispezione (controllo del mercato ecc.), 3. Amministrazione, 4. Analitica e 5. Consulenza, formazione e informazione. Tali misure sono state approvate con l'introduzione della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LaLPChim). Per i nuovi compiti conferiti ai cantoni, le nuove disposizioni federali determinano il coinvolgimento di 3.5 unità complessive per il Cantone, di cui 1.2 sono già esistenti in applicazione dei compiti legati alla legislazione precedentemente in vigore. I costi gestionali indicati per le singole misure concernono unicamente le attività previste per la SPAAS, che comportano maggiori oneri per 2.1 unità.

### Pittogrammi per sostanze e prodotti chimici pericolosi

Fonte: <http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html>



41 <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/5905.htm>

**9I1 Attività amministrative per l'impiego di sostanze**

DPSIR	Competenza	Nuova misura	Nuova attività	In corso	Efficacia	Difficoltà	Durata	Investimenti	Costi gestionali	Priorità
	SPAAS, LC, SAg	no	no	si	2	1	C	0	0	2

Indicatore

Basi legali

Riferimenti

Art. 31 LPChim, LALPChim, RaLALPChim

Messaggio governativo numero 5905 del 20 marzo 2007

I compiti amministrativi per l'impiego di sostanze e prodotti pericolosi comprendono una serie di attività quali

- il rilascio di autorizzazioni (sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e stabili in aria),
- verifiche riguardo all'iscrizione nel registro dei prodotti (art. 27 LPChim),
- la rendicontazione sulle attività di controllo oggetto della misura 9I2,
- la gestione di grandi masse di materiali a diretto contatto con l'ambiente (concimi, prodotti di

pulizia, pile e accumulatori),

- la gestione di argomenti trasversali a competenze di diverse istanze federali e cantonali (amianto, oggetti d'uso),
- valutazioni nell'ambito di contestazioni e decisioni, ecc.

Anche questi compiti sono suddivisi tra diverse unità amministrative e, per garantire la corretta utilizzazione di prodotti particolarmente pericolosi e l'equità di trattamento nei confronti di chi opera senza le necessarie autorizzazioni, richiedono l'azione coordinata dei servizi interessati.

**Attuazione**

Esame delle domande e rilascio di autorizzazioni di competenza cantonale.

Sorveglianza relativa alle autorizzazioni rilasciate da enti a cui la Confederazione ha delegato tali compiti.



## 912 Ispezioni sull'impiego dei prodotti chimici

DPSIR	Competenza	Nuova misura	Nuova attività	In corso	Efficacia	Difficoltà	Durata	Investimenti	Costi gestionali	Priorità
	SPAAS, LC	no	no	si	2	1	C	0	0	2

Indicatore	
Basi legali	Art. 31 LPChim; art. 13, 18 ORRPChim, LALPChim, RaLALPChim
Riferimenti	Messaggio governativo numero 5905 del 20 marzo 2007

Le ispezioni comprendono i seguenti compiti:

- controllo del mercato (etichettatura imballaggi di sostanze e preparati in genere e specifiche);
- controllo della qualità delle schede di dati di sicurezza;
- controlli vari su indicazione della Confederazione;
- collaborazione intercantonale riguardo il controllo di mercato;
- verifica del controllo autonomo;
- obbligo di annuncio esaustivo per prodotti destinati al pubblico;
- controllo dei divieti, limitazioni di contenuto e requisiti di qualità, forniture e deroghe possibili, impieghi per situazioni particolari, obblighi di consegna, applicazioni in situazioni specifiche ecc. a dipendenza della tipologia;
- verifiche inerenti alla presenza delle autorizzazioni speciali per l'impiego di 6 categorie di prodotti (piscine, disinfestazioni in genere, disinfestazioni con fumiganti, prodotti refrigeranti, prodotti per la conservazione del legno, 2x prodotti fitosanitari).

### Attuazione

Un programma ispettivo mirato per classi di prodotti, per tipo di utilizzazione e di smaltimento mirato alla verifica dei divieti derivanti dall'ORRPChim va affinato in collaborazione con il Laboratorio cantonale.

## 913 Analitica di sostanze e prodotti

DPSIR	Competenza	Nuova misura	Nuova attività	In corso	Efficacia	Difficoltà	Durata	Investimenti	Costi gestionali	Priorità
	SPAAS, LC	no	no	si	2	1	C	0	0	2

Indicatore	
Basi legali	Art. 31 LPChim, LALPChim, RaLALPChim
Riferimenti	Messaggio governativo numero 5905 del 20 marzo 2007

Le attività analitiche per verificare la conformità delle sostanze e dei prodotti immessi sul mercato sono coordinate a livello nazionale e con le campagne di prelievo da adattare ai programmi definiti di comune accordo fra Confederazione e cantoni.

### Attuazione

Controllo del mercato tramite prelievo e analisi di campioni, in base a campagne intercantionali, su indicazione della Confederazione oppure a seguito di incidenti.

**914 Consulenza, formazione, informazione su prodotti chimici**

DPSIR	Competenza	Nuova misura	Nuova attività	In corso	Efficacia	Difficoltà	Durata	Investimenti	Costi gestionali	Priorità
	SPAAS, SAg, LC	no	no	si	2	1	C	0	0	2

Indicatore	
Basi legali	art. 26-28 LPChim; art. 20 ORRPChim; art. 4-5 LALPChim; art. 3 RALPChim
Riferimenti	Messaggio governativo numero 5905 del 20 marzo 2007

Le attività di consulenza e formazione si indirizzano ai professionisti coinvolti nella vendita e nell'impiego professionale di prodotti (p.es. fitosa-

nitari, ripresa di liquidi refrigeranti,...), allo scopo di promuovere un comportamento ecologicamente corretto.

**Attuazione**

Organizzazione periodica di giornate informative e corsi per i professionisti, in collaborazione con le altre

unità amministrative coinvolte.

**915 Coordinamento dei compiti cantonali concernenti le sostanze chimiche**

DPSIR	Competenza	Nuova misura	Nuova attività	In corso	Efficacia	Difficoltà	Durata	Investimenti	Costi gestionali	Priorità
	SPAAS, LC, SAg	no	no	si	2	1	C	0	0	2

Indicatore	
Basi legali	Art. 31 LPChim, LALPChim, RaLALPChim
Riferimenti	Legge federale sui prodotti chimici (LPChim) Conseguenze e necessità per l'applicazione nel Cantone Ticino. Rapporto del gruppo di lavoro ad hoc interdipartimentale. Agosto 2006

La necessità di un coordinare efficacemente le attività oggetto delle precedenti misure 912 – 914 è dato dalla

trasversalità dell'impiego, dalla diffusione delle sostanze impiegate in tutti i comparti ambientali e sanitari.

**Attuazione**

La SPAAS ha assunto il compito di esecuzione della Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim) e deve istaurare un siste-

ma di coordinamento per sfruttare le sinergie tra le attività di cui si è detto con compiti e missioni già svolti dal Laboratorio cantonale e dalla Sezione dell'agricoltura.

**916 Misure alla fonte per i microinquinanti**

DPSIR	Competenza	Nuova misura	Nuova attività	In corso	Efficacia	Difficoltà	Durata	Investimenti	Costi gestionali	Priorità
DPR	SPAAS	no	si	no	2	1	8 anni	0	0.02	2
Indicatore										
Basi legali		LPChim, ORRPChim, LALPChim								
Riferimenti										

La problematica dei microinquinanti è tuttora oggetto di indagini a livello di ricerca applicata. L'eventuale adozione di disposizioni legislative o la messa in atto di provvedimenti tecnici o organizzativi oltrepassano, per il momento, le possibilità d'azione del Cantone. Un recente rapporto dell'Ufficio federale dell'ambiente<sup>42</sup> individua sia misure alla fonte (separazione delle acque, pretrattamento), sia misure organizzative (> Riorganizzazione dei consorzi, Piani regionali di smaltimento delle acque a pag. 52) o misure tecniche nell'ambito del trattamento delle acque negli impianti di depurazione delle acque (IDA, > 2|9 a pag. 55). Tra le misure alla fonte entrano in considerazione ad esempio la depurazione degli scarichi degli ospedali con tecniche innovative quali membrane, ozonizzazione o la separazione diretta di sostanze (p.es. ioduri organici) che non possono essere rimossi neppure con un trattamento

avanzato presso la fonte o negli impianti.

Nel rapporto citato si menzionano pure la possibilità di vietare l'impiego di talune sostanze, di introdurre tasse d'incentivazione per favorire l'impiego di sostanze meno problematiche tramite strumenti di mercato, o di favorire l'impiego di sostanze e prodotti innocui tramite campagne informative. Questi provvedimenti o altre disposizioni che regolino l'utilizzo di sostanze cancerogene o con effetto ormonale sono comunque di competenza della Confederazione.

Si tratta quindi di temi che, per la loro importanza, devono essere seguiti da vicino dai servizi tecnici dell'amministrazione, per assicurare che le attività (artigianali, industriali, servizi) avvengano conformemente allo stato della tecnica, per poter informare in modo adeguato la popolazione, ma anche per prevedere e anticipare sviluppi nel limite del possibile.

**Attuazione**

Il Cantone può contribuire a limitare la diffusione di microinquinanti tramite le seguenti azioni:

- monitoraggio presso gli utilizzatori con un programma di rilevamento, d'informazione e di sensibilizzazione

che permetta una scelta mirata dei prodotti e delle sostanze necessarie al ciclo produttivo;

- adozione di misure alla fonte sulle immissioni critiche;

42 Gälli René, Ort Christoph, Schärer Michael (2009) Mikroverunreinigungen in den Gewässern. Bewertung und Reduktion der Schadstoffbelastung aus der Siedlungsentwässerung. Umwelt-Wissen Nr. 0917. Bundesamt für Umwelt, Bern. 103 S. <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01051/index.html?lang=it>

## Conclusioni

9.4

Con il nuovo quadro legale dato dalla LPChim e l'approvazione del Messaggio 5905 l'attribuzione dei compiti è ora stato ridefinito, completato e reso più sistematico. L'assunzione del personale necessario sarà ultimato entro il 2010.